



Provincia di Crotone

SETTORE 1 – SERVIZIO TRASPORTI, MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE

**BANDO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA
PRESSO LE AUTOSCUOLE
VALIDO NEL TRIENNIO 2025-2027**

COD. TRA004

APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 526 DEL 24.06.2025

Visti:

- l'articolo 123 in materia di autoscuole del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada";
- il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, che ha disciplinato i requisiti per l'ammissione agli esami di insegnante ed istruttore;
- l'art. 105, comma 3., del D. Lgs. 31.3.1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ha attribuito alle Province le funzioni relative agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di Istruttore di guida ed Insegnante di teoria nelle autoscuole;
- il Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992, all'art. 123, aveva dato disposizioni in materia di esercizio dell'attività delle autoscuole;
- l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14.2.2002 recante Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 ha previsto al punto 5) che le Province istituiscano con proprio regolamento le commissioni per lo svolgimento degli esami previsti dall'articolo 123, comma 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada);
- il Decreto Ministeriale del 26.01.2011, n. 17, ha dettato le norme inerenti le procedure da seguire per l'espletamento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione degli insegnanti di teoria ed istruttori di guida delle autoscuole;
- il Decreto Ministeriale del 01.02.2024, n. 34, ha apportato modifiche al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 26/01/2011, n.17;
- l'art. 1, comma 85, lett. b) della Legge 7.4.2014 n. 56 Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni ha confermato, tra l'altro, quale funzione fondamentale delle Province quella in materia di "autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato";
- che è intendimento di questa Provincia valorizzare la propria offerta di servizi all'utenza anche attraverso un miglioramento ed avvicinamento nei confronti dei soggetti fruitori, residenti nel territorio provinciale, assumendo in proprio gli oneri di organizzazione e gestione degli esami suddetti, a carico dell'Ente;
- il Consiglio Provinciale di Crotone ha proceduto con delibera n. 10 del 16/07/2024 all'approvazione del nuovo "Regolamento per l'esercizio dell'attività di autoscuola e di centro di istruzione automobilistica e per l'espletamento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria e di

istruttore di scuola guida” per la provincia di Crotone;

- che con Decreto del Presidente della Provincia n. 61 del 28.10.2024 si è provveduto a costituire la Commissione d’esame per l’espletamento degli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di istruttore di guida ed insegnante di teoria nelle autoscuole per la provincia di Crotone, così come prevista dall’art. 47 del citato Regolamento provinciale;

In esecuzione:

- a quanto previsto dall’Art. 44 “Regolamento per l’esercizio dell’attività di autoscuola e di centro di istruzione automobilistica e per l’espletamento degli esami per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida” della Provincia di Crotone.
- alla determina dirigenziale n. ... del di approvazione del presente avviso pubblico;

SI RENDE NOTO

è indetto il bando pubblico, con validità triennale (2025-2027) per la presentazione delle domande di ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida nelle autoscuole, per le annualità 2025, 2026 e 2027.

- sessione d’esame annuale dopo il 15 ottobre;

Le domande di partecipazione alla sessione d’esame annuale di ciascun anno dovranno pervenire entro le ore 12:00 del primo venerdì del mese di settembre.

Le **date delle prove** saranno stabilite tenuto conto del numero delle domande presentate e comunque comprese nel periodo sopra indicato.

Le date di svolgimento delle singole prove saranno tempestivamente rese note sul sito ufficiale della Provincia di Crotone.

ART. 1 - TIPOLOGIE DI ESAME

Il presente bando disciplina l’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di:

- a) **insegnante di teoria presso le autoscuole;**
- b) **istruttore di guida presso le autoscuole.**

di cui agli artt. 1 e 6 del D.M. 17/2011:

ART. 2 - REQUISITI E TITOLI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI

Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell’abilitazione gli aspiranti che, alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti di cui agli artt. 1 e 6 del DM 17/2011 così come modificato dal DM 34/2024:

1.A per l’ammissione all’esame per gli INSEGNANTI di teoria di autoscuola:

- a) età non inferiore a 18 anni;
- b) essere residente in uno dei comuni della Provincia di Crotone;
- c) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione Europea;
- d) in alternativa al punto c) essere regolarmente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223/1989 e della L. n. 40/1998;
- e) diploma di istruzione di secondo grado;
- f) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’art. 120, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
- g) patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana;
- h) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante, di cui all’articolo 2 del D.M. 26/01/2011 n.17 e modificato dal D.M. 34/2024;
- i) non essere stati dichiarati “non idonei” anche da altre Province in esami per il conseguimento

dell'abilitazione richiesta nei tre mesi precedenti alla scadenza di presentazione delle domande.

2.A per l'ammissione all'esame per ISTRUTTORE di guida:

- a) età non inferiore a 21 anni;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione Europea;
- d) in alternativa al punto c) essere regolarmente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223/1989 e della L. n. 40/1998;
- e) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- f) patente di guida in corso di validità conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello spazio Economico Europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana comprendente almeno le categorie riportate sul D.M. 26/01/2011 n.17 e modificato dal D.M. 34/2024:
 - BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del D.M. 26/01/2011 n.17;
 - A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del D.M. 26/01/2011 n.17;
 - BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) del D.M. 26/01/2011 n.17;
 - A, BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.M. 26/01/2011 n.17;
 - BE e CE, speciali, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 26/01/2011 n.17;
- g) essere in possesso di attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore, *Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario produrre idonea documentazione attestante il riconoscimento/equipollenza degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.*

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione e pertanto entro le ore 12:00 del primo venerdì del mese di settembre di ogni anno, a pena di esclusione.

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione all'esame, redatta su apposita modulistica per la quale il candidato provvederà ad assolvere l'imposta di bollo (16 euro) in modo virtuale secondo le indicazioni nella stessa riportate, scaricabile dai siti web della Provincia di Crotone, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione con firma autografa o con firma digitale e corredata da fotocopia di un valido documento d'identità.

La domanda di ammissione all'esame dovrà essere presentata:

- preferibilmente, inviata tramite pec e/o firmata digitalmente all'indirizzo pec della Provincia di Crotone protocollogenerale@pec.provincia.crotone.it
- consegnata a mano alla Provincia di Crotone all'Ufficio Protocollo sito in Via Mario Nicoletta n. 28 in Crotone;
- inviata a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo "Provincia di Crotone – Settore 1 - Servizio Trasporti, Mobilità e Sicurezza Stradale - Via M. Nicoletta – 88900 Crotone";

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine; per le raccomandate A.R. non farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi a partecipare all'esame i candidati le cui domande perverranno oltre il termine indicato nella premessa per la sessione.

Nel caso in cui l'istanza risultasse incompleta, ovvero in caso di documentazione insufficiente o errata, i candidati riceveranno all'indirizzo e-mail/PEC comunicato dal candidato nell'istanza, una comunicazione con la richiesta di integrazioni, da produrre agli uffici entro 10 gg dal suo ricevimento, pena esclusione

dalla procedura d'esame.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la ricevuta comprovante il versamento dell'imposta di bollo (€ 16,00) e del contributo per diritti di segreteria, secondo le seguenti tariffe:

- | | |
|---|----------|
| • Esame abilitazione Insegnante di teoria | € 150,00 |
| • Esame abilitazione Istruttore di guida | € 150,00 |
| • Esame abilitazione Insegnante di teoria e Istruttore di guida | € 280,00 |
| • Ripetizione prova di esame | € 150,00 |

che dovranno essere effettuato esclusivamente tramite PagoPA tramite il sito www.provincia.crotone.it alla sezione Pago PA, con causale: diritti di segreteria. I suddetti versamenti non sono rimborsabili. Nel caso di superamento dell'esame per il rilascio dell'attestato verrà richiesto un ulteriore assolvimento dell'imposta di bollo virtuale (€ 16,00), secondo le modalità indicate nel modello di domanda di partecipazione.

Nei casi di accertata insussistenza di uno o più requisiti, o in caso di mancato versamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, il candidato sarà escluso dall'esame, ricevendone comunicazione all'indirizzo e-mail/PEC indicato.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
- copia in carta semplice del diploma di scuola superiore di secondo grado, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000;
- copia delle patenti possedute in corso di validità ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle patenti di guida con il numero, luogo e data di rilascio delle medesime, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000;
- copia dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011 come modificato da DM 34/2024;
- nel caso di cittadino extracomunitario, copia provvedimento autorizzativo che attesti la regolarità del soggiorno in Italia;
- copia dell'eventuale attestato di idoneità di insegnante o istruttore già posseduto;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 attestante il superamento della prova d'esame già sostenuta con esito positivo da meno di 2 anni.

L'Amministrazione Provinciale **non si assume alcuna responsabilità** per eventuali ritardi/disguidi postali o informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

I candidati portatori di handicap, che intendano fruire dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5.2.1992, n.104, devono richiedere nella domanda di ammissione gli ausili e i tempi aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap. La richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure concorsuali/selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non possono eccedere il 50% del tempo assegnato per le singole prove. Tutta la documentazione di supporto alla richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo della Provincia entro e non oltre i dieci giorni antecedenti la data fissata per lo svolgimento della prova scritta d'esame, unitamente all'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire l'assistenza richiesta con modalità

adeguate.

ART. 4 - AMMISSIONE CANDIDATI

Per l'ammissione dei candidati si procederà in esito all'istruttoria delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito nello specifico avviso.

Gli **elenchi dei candidati ammessi** (identificati dal numero protocollo della domanda di partecipazione) alle prove d'esame saranno pubblicati esclusivamente sul sito web della Provincia, con effetto di notifica ufficiale e convocazione per gli esami da sostenere nei giorni ivi indicati.

Il calendario delle prove d'esame, il luogo e le modalità organizzative verranno **resi noti anch'essi sul sito web dell'Amministrazione** pertanto, i candidati ammessi a sostenere le prove di esame, sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora ivi indicati.

I candidati che si presenteranno a prova iniziata non saranno ammessi a sostenere l'esame.

La mancata presentazione alle prove nel giorno stabilito comporterà l'automatica decadenza ad ogni effetto della domanda presentata. Tuttavia, qualora l'assenza sia dovuta a malattia comprovata da relativo certificato medico, trasmesso via PEC/posta elettronica entro la data di svolgimento della prima prova di esame, la Commissione riconvocherà, senza ulteriore preavviso, il candidato alla prima sessione utile.

Se, a giudizio della Commissione Unica esaminatrice, il giorno di una delle prove d'esame non sarà possibile l'espletamento della prova stessa ne verrà stabilito il rinvio con comunicazione orale ai candidati presenti e con successiva pubblicazione sul sito internet dell'Ente della nuova data ed ora.

All'atto della presentazione a ciascuna prova d'esame, i candidati dovranno esibire in originale un documento di riconoscimento in corso di validità, integro e leggibile in tutte le sue parti e munito di fotografia pena la non ammissione.

5 - PROGRAMMA DI ESAME E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE

L'esame, in lingua italiana, è orientato alla verifica della conoscenza delle materie sotto riportate (specificatamente alla disciplina oggetto d'esame).

Le materie, le prove d'esame, le modalità d'esame e di valutazione delle prove - ivi comprese le prove inerenti alle fasi intermedie d'esame - sono quelle previste dal DM 17/2011 così come modificato da DM 34/2024.

Le prove d'esame si svolgono nel rispetto delle norme generali vigenti in materia di concorsi pubblici, a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto dalla normativa in materia e dal presente bando. L'articolazione temporale delle quattro prove viene decisa dalla Commissione esaminatrice, nel rispetto della normativa vigente.

Il candidato sarà ammesso alla prova successiva se avrà superato la precedente. Al termine di ciascuna prova, completate le operazioni di correzione degli elaborati, la commissione redigerà l'elenco degli idonei a sostenere la successiva prova. Tale elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.

PROVE PER INSEGNANTE DI TEORIA (articolo 3 - D.M. 17/2011 così come modificato da DM 34/2024)

Materie		
Prove	Scritta	1°. 2 schede da 30 domande ciascuna (60 quiz in tutto) relative al conseguimento delle patenti di categorie A e B. Sul complessivo numero di 60 domande non sono ammessi più di due errori. Tempo massimo a disposizione 30 minuti.
		2°. 3 temi scelti tra gli argomenti del programma d'esame. Tempo massimo a disposizione 3 ore. È ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene, in ciascun tema, un punteggio minimo di 5 punti su 10 e un punteggio complessivo, nei tre temi, di almeno 18 punti su un massimo di 30.
	Orale	3°. simulazione lezione di teoria su argomento a scelta della commissione. È ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30.
		4°. prova orale sul programma d'esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30.

PROVE PER ESTENSIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA (abilitazione posseduta: Istruttore di guida, artt. 3 e 10, c. 2 DM 17/2011)

Materie		
Prove	Scritta	1°. 3 temi scelti tra gli argomenti del programma d'esame – Tempo massimo a disposizione 3 ore. È ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene, in ciascun tema, un punteggio minimo di 5 punti su 10 e un punteggio complessivo, nei tre temi, di almeno 18 punti su un massimo di 30
	Orale	2°. simulazione lezione di teoria su argomento a scelta della commissione. È ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30 3°. prova orale sul programma d'esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30

PROVE PER ISTRUTTORE DI GUIDA (articolo 8 D.M. 17/2011 così come modificato da DM 34/2024)

Materie		
Prove	Scritta	1°. 2 schede da 30 domande ciascuna (60 quiz in tutto) relative al conseguimento delle patenti categorie A e B. Sul complessivo numero di 60 domande non sono ammessi più di due errori. Tempo massimo a disposizione 30 minuti.
	Orale	2°. prova a orale sul programma d'esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30.
Prove	Pratica	3°. Gli aspiranti istruttori di guida che abbiano conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per istruttore, per la TERZA PROVA, in base alla scelta del tipo di abilitazione, sostengono le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione: a. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE; b. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE; c. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione d'esame; d. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione d'esame.

- In caso di esito negativo della terza prova è possibile ripeterla anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova quiz.
- Non sosterranno la prova pratica i candidati con patente B speciale, C speciale e D speciale (ai soli fini previsti dall'art. 5 - comma 2 - D.M. 17/2011).
- La prova pratica, tranne la prova su motociclo (con cilindrata non inferiore a 600 cc), deve essere sostenuta su veicoli (Auto e Autobus) dotati di doppi comandi. Il candidato, a pena di esclusione, dovrà presentarsi il giorno dell'esame provvisto dei veicoli necessari per sostenere le prove previste. I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di scuola guida e devono essere forniti a cura e spese del candidato; possono essere di proprietà del candidato stesso o messi a sua disposizione da un'autoscuola, da un centro di istruzione o da un'impresa di noleggio. **I veicoli devono**

essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della Commissione conducente dei veicoli durante le prove, anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame. Tale condizione deve essere dimostrata con idonea documentazione.

PROVE PER ESTENSIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA (abilitazione posseduta: Insegnante di teoria, artt. 8 e 10, c. 1 DM 17/2011)

Materie		
Prova orale		prova a colloquio sul programma d'esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30.
Prova pratica	- Per istruttori di tutte le categorie di patenti	- capacità di istruzione alla guida veicoli categorie A, B, C+E o D
	- Per istruttori di tutte le categorie di patenti ma con esclusione patenti ciclomotori e motocicli	- capacità di istruzione alla guida veicoli categorie B, C+E o D

- Non sostengono la prova pratica i candidati con patente B speciale, C speciale e D speciale (ai soli fini previsti dall'art. 5 c. 2 DM 17/2011)
- La prova pratica, tranne la prova su motociclo (con cilindrata non inferiore a 600 cc), deve essere sostenuta su veicoli (Auto e Autobus) dotati di doppi comandi. Il candidato, a pena di esclusione, deve presentarsi il giorno dell'esame provvisto dei veicoli necessari per sostenere le prove previste.
- Supera la TERZA PROVA il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova di guida prevista, non inferiore a 5 (cinque) su 10 (dieci) e, complessivamente sulla prova pratica, non inferiore a 12 (dodici) su 20 (venti) o 18 (diciotto) su 30 (trenta), rispettivamente nel caso in cui le prove di guida siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.

I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di scuola guida e devono essere forniti a cura e spese del candidato; possono essere di proprietà del candidato stesso o messi a sua disposizione da un'autoscuola, da un centro di istruzione o da un'impresa di noleggio. I veicoli devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della Commissione conducente dei veicoli durante le prove, anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame. Tale condizione deve essere dimostrata con idonea documentazione.

PROVE PER L'ESTENSIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA PER PATENTI CATEGORIA "A" (artt. 8 – comma 2 – lett. c l e 10 c.3 DM 17/2011)

Materie		
Prova	pratica	capacità di istruzione alla guida veicoli categorie A

La prova pratica deve essere sostenuta su motociclo con cilindrata non inferiore a 600 cc. Il candidato, a pena di esclusione, deve presentarsi il giorno dell'esame provvisto del veicolo necessario per sostenere la prova prevista.

Il veicolo utilizzato per la prova pratica di guida deve essere fornito a cura e spese del candidato; può essere di proprietà del candidato stesso o messo a sua disposizione da un'autoscuola, da un centro di istruzione o da un'impresa di noleggio, o da altro soggetto.

Il veicolo deve essere dotato di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui è destinato (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della Commissione conducente del veicolo durante la prova, anche limitatamente ai giorni di espletamento della prova d'esame. Tale condizione deve essere

dimostrata con idonea documentazione.

Gli insegnanti di teoria e gli istruttori di guida già abilitati che intendono ottenere l'estensione della propria abilitazione sono esenti dallo svolgere la prima prova consistente nella compilazione di quiz a risposta multipla, così come previsto dall'art. 10 del D.M. n.17 del 26/01/2011.

ART. 6 - PROCEDURE D'ESAME

Per la **prima prova quiz**, successivamente all'identificazione dei candidati, la Commissione unica d'esame farà scegliere ad un candidato una delle tre buste sigillate (preparate dalla Commissione stessa) il cui contenuto diventerà oggetto della prova.

A ciascun candidato verrà consegnato in particolare, oltre ai quiz, anche il seguente materiale:

- una busta grande contrassegnata con la lettera "A" in cui inserire la prova;
- una busta di dimensioni più piccole contrassegnata con la lettera "A1" contenente un cartoncino dove scrivere le proprie generalità da inserire nella busta più grande (per garantirne l'anonimato).

La prima prova quiz avrà **durata massima 30 minuti**.

Terminata la prima prova quiz, la Commissione unica esaminatrice si ritirerà per la **correzione degli elaborati** e, dopo, procederà con l'appello dei candidati ammessi alla **seconda prova** ai quali sarà consegnato il seguente materiale:

- una busta grande contrassegnata dalla lettera "B" in cui inserire la prova scritta relativa al caso pratico;
- una busta di dimensioni più piccole contrassegnata con la lettera "B1" contenente un cartoncino dove scrivere le proprie generalità da inserire nella busta più grande (per garantirne l'anonimato).

La seconda prova avrà **durata massima 3 ore**.

Al momento della consegna da parte dei candidati degli elaborati di ciascuna delle due prove scritte, almeno due membri della commissione apporranno sulla busta grande le proprie firme e restituiranno il documento di identità al candidato.

Per entrambe le prove scritte il penultimo candidato che consegnerà la prova, dovrà rimanere in aula fino alla consegna della prova da parte dell'ultimo candidato.

Alla fine delle prove su esplicita richiesta, verrà rilasciata una lettera per il datore di lavoro attestante la partecipazione all'esame.

ART. 7 - REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE LE PROVE D'ESAME

Le prove scritte sono anonime: non dovranno essere firmati i fogli dei quiz, la busta grande, la bustina piccola, né dovranno essere apposti segni di riconoscimento, pena l'annullamento della prova. Nome e cognome dovranno essere indicati esclusivamente sul cartoncino contenuto nella bustina.

NOTA BENE - Nella prova quiz la risposta ritenuta esatta dovrà essere barrata con una X, nell'apposito riquadro; l'apposizione di segni diversi dalla X comporterà l'annullamento della prova. Verrà attribuito un punto ad ogni risposta corretta; la mancata risposta verrà considerata errore e non avrà punteggio. In tale prova non saranno ammesse correzioni: nel caso in cui una risposta venisse corretta la risposta verrà considerata comunque sbagliata.

Non si potrà uscire dall'aula prima di aver terminato e consegnato l'elaborato alla Commissione.

I cellulari come ogni altro dispositivo elettronici abilitati all'invio di messaggi e collegamento ad internet (tablet, PC, Smart Watch...) dovranno essere tenuti spenti e consegnati alla commissione prima dell'inizio di ciascuna prova.

Gli elaborati dovranno essere scritti esclusivamente con penna consegnata dalla Commissione, su carta riportante il timbro dell'Ente e la sigla di un componente la Commissione o del segretario.

I candidati non potranno consultare appunti, testi, manoscritti ed altro materiale.

Durante le prove scritte non sarà permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti. I candidati colti in flagrante violazione di questi divieti saranno allontanati dall'aula e considerati respinti.

ART. 8 - ESITO DELL'ESAME

Al termine dei lavori, la Commissione unica esaminatrice predisporrà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto l'esame con relativo esito (idonei e non idonei) che sarà pubblicato sul sito web della Provincia. Il Dirigente del servizio competente della Provincia, sulla base delle risultanze del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice, provvederà al rilascio del tesserino ai soggetti risultati idonei, che certifica l'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di insegnante e/o istruttore di autoscuola.

L'attestato di idoneità professionale viene consegnato al titolare, o a persona da questi delegata con atto scritto in carta semplice e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e della persona delegata, previo assolvimento dell'imposta di bollo di importo vigente secondo le modalità indicate dalle rispettive Province di residenza.

Art 9 - ACCERTAMENTI ED ANNULLAMENTO DELL'ATTESTATO

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà anche prima del rilascio dell'attestato, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione e/o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.

Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e conseguito l'abilitazione in difetto dei requisiti previsti dal Regolamento e del presente avviso e nel caso di dichiarazioni non veritiere, il Dirigente competente procederà, con proprio provvedimento alla revoca dell'abilitazione, comunicandone all'interessato la decadenza, salvo ogni ulteriore conseguenza di legge.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere, utilizzo o formazioni di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità.

ART. 10 - NORME CONCLUSIVE

Il presente bando e il modello di domanda di ammissione all'esame è reperibile sia sul sito web della Provincia di Crotone (www.provincia.crotone.it), nella sezione TRASPORTI, affisso in elenco all'Albo Pretorio online della Provincia di Crotone e disponibile presso la sede della stessa al Servizio Mobilità, Trasporti e Sicurezza Stradale in Crotone alla Via M. Nicoletta n. 28 al 2° piano (nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00).

L'elenco dei quiz oggetto della prova d'esame è stato reso disponibile, in data 27.11.2024, almeno 60 giorni prima della data fissata per l'esame, sul sito web istituzionale della Provincia oltre che messo a disposizione degli interessati presso gli uffici del Settore Trasporti della Provincia di Crotone in Via M. Nicoletta, 28 - 88900 Crotone.

Il responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente Bando è il dipendente del Servizio Mobilità, Trasporti e Sicurezza Stradale, Dott. Fabio Bruno Pisciuoneri, recapiti: f.pisciuoneri@provincia.crotone.it, tel. 0962.952.674. Il procedimento amministrativo avrà avvio a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione delle domande. Tenuto conto della complessità delle procedure sottese allo svolgimento della sessione d'esame, che prevedono l'acquisizione delle istanze, l'effettuazione di prove d'esami ed il coinvolgimento di apposita commissione composta anche da soggetti esterni all'amministrazione, nonché della possibilità che le domande presentate siano numerose, il termine di conclusione del procedimento relativo allo svolgimento degli esami di abilitazione è di un massimo di giorni 180.

Sulla base dell'elenco degli idonei, redatto dalla Commissione d'esame e trasmesso al Dirigente del Settore Trasporti della Provincia, il Servizio Mobilità, Trasporti e Sicurezza Stradale effettuerà la verifica dei requisiti presentati e solo all'esito positivo dei requisiti, sarà pubblicato l'elenco degli idonei definitivi ed acquisita la marca da bollo saranno rilasciati gli attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Il rilascio degli attestati avverrà entro 15 giorni dalla ricezione della marca da bollo, come previsto dall'art. 3 comma 7 del presente avviso.

Il presente bando d'esame costituisce "lex specialis", pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per il riconoscimento dell'idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Per ogni altra informazione si potrà far riferimento al Servizio Mobilità, Trasporti e Sicurezza Stradale della

Provincia di Crotone, Via M. Nicoletta, 28 - 2° piano (nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00).

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che tutti i dati personali contenuti nelle domande e nei relativi allegati saranno raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Provincia di Crotone - Servizio Mobilità, Trasporti e Sicurezza Stradale - Via M. Nicoletta, 28 - 88900 CROTONE, secondo le prescrizioni previste dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. Per esigenze organizzative interne, i dati potranno essere consegnati tra le sedi della Provincia, anche senza comunicazione esplicita agli interessati. Il conferimento dei dati è obbligatorio e gli stessi saranno utilizzati per il conseguimento di finalità istituzionali proprie della Provincia in materia e, in particolare, per l'espletamento del procedimento amministrativo per cui essi sono stati forniti, nonché per gli adempimenti ad esso connessi. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la PROVINCIA DI CROTONE, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i.:

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Provincia di Crotone, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali degli interessati.

- **Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento:**
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Provincia di Crotone con sede in Via M. Nicoletta, 28 - 88900 Crotone.
- **Il Responsabile della protezione dei dati personali:**
È Responsabile della protezione dei dati la Provincia di Crotone con sede in Via M. Nicoletta, 28 - 88900 Crotone.
- **Soggetti autorizzati al trattamento**
I dati personali degli interessati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
- **Modalità e Finalità del trattamento**
Il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dalla Provincia di Crotone per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016, non necessita del consenso, in particolare per l'espletamento dei compiti attribuiti al settore trasporti. Il trattamento si rende necessario in adempimento delle seguenti disposizioni normative: D.Lgs 285/1992 – Codice della Strada, DPR 495/92 Regolamento d'esecuzione del Codice, Legge 264/1991, D.M. 317/1995, Art.105 D.Lgs 112/98, D.Lgs. 112/98, D.Lgs 171/2005, DM 17/2011, Regolamenti Provinciali in materia di attività di consulenza automobilistica, scuole nautiche, esami di abilitazione per consulenti automobilistici ed insegnanti ed istruttori di autoscuola. I dati forniti saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici e/o in modalità cartacea dal personale dell'Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016. In particolare, i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati
- **Destinatari dei dati personali**
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l'esercizio delle attività istituzionali.
- **Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**
I dati personali degli interessati non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.
- **Periodo di conservazione:**
I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli

periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

- I diritti

Gli interessati hanno diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali contattando direttamente l'autorità e/o rivolgendosi al DPO

- Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati degli interessati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità dello svolgimento dell'attività istituzionale relativa al procedimento.

ART. 11 - NORMATIVA APPLICABILE E INFORMAZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari.

Nel caso di contrasto tra norme dei Regolamenti Provinciali e le norme del presente bando, valgono le disposizioni di quest'ultimo.

Viene in ogni caso fatta sempre salva l'eventuale applicazione di norme successive alla data del presente bando delle quali verrà comunque data adeguata informazione tramite sito web dell'Ente. I candidati sono invitati a consultare periodicamente il predetto sito per eventuali informazioni relative al presente bando in quanto la loro pubblicazione sullo stesso **equivale a notifica ad ogni effetto di legge.**

ART. 12 - ACCESSO AGLI ATTI

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento con le modalità di legge.

Si demanda in particolare a quanto previsto dal vigente Regolamento Provinciale in materia di accesso agli atti in particolare per quanto riguarda le modalità e i termini per l'esercizio del diritto di accesso e le modalità per l'eventuale notifica ai contro-interessati (soggetto che dall'esercizio del diritto di accesso verrebbe compromesso il loro diritto di riservatezza).

Crotone, 24.06.2025

Il Responsabile del Servizio

Dott. Fabio Bruno PISCIUNERI



Il Dirigente

Dott. Alfonso CORTESE

